

## Il diritto di partecipare al processo ed il contenuto della sentenza di condanna pronunciata in contumacia

di Andrea Perelli

**Title:** The right to be present at the trial and the content of the judgement in absentia.

**Keywords:** due process — right to be present at the trial — process in absentia

1 — La Sentenza in commento (ECLI:EU:C:2023:458) emessa dalla Corte di Giustizia l'8 giugno 2023 origina da due rinvii pregiudiziali effettuati dal Tribunale penale specializzato della Bulgaria, nell'ambito di procedimenti a carico di imputato contumace. Essa pone talune questioni in materia di processo in assenza e di armonizzazione del diritto penale e processuale penale tra gli Stati membri.

3009

2 — Il rimettente rappresenta quanto segue.

2.1 — L'Autorità giudiziaria bulgara — particolarmente, la Procura specializzata — ha avviato taluni procedimenti penali a carico di un imputato, sospettato di partecipazione ad una banda criminale organizzata, con lo scopo di coltivazione e spaccio di stupefacenti, di detenzione di armi, tutti reati che il diritto penale bulgaro punisce con pena detentiva.

I relativi procedimenti penali si sono svolti nell'assenza (meglio nella contumacia) dell'imputato, il quale non è stato informato ufficialmente

- dei capi d'imputazione a suo carico;
- del suo rinvio a giudizio;
- della data e del luogo dell'udienza;
- delle conseguenze della sua mancata comparizione.

Invero, le Autorità nazionali non sono riuscite a rintracciare l'imputato, dal momento che costui, nella fase istruttoria, si era reso latitante, immediatamente prima dell'operazione di polizia con la quale i partecipanti alla banda erano tratti in arresto. Pertanto, a suo carico veniva emesso un mandato di arresto europeo (M.A.E.) ed egli — ai fini del diritto nazionale — veniva dichiarato “ricercato”; pur tuttavia, le autorità non riuscivano a rintracciarlo in tempo utile per fornirgli le informazioni testé elencate. Pertanto, l'imputato — prima nella fase istruttoria, poi in quella giurisdizionale — è stato difeso tra tre diversi difensori, succedutesi nel tempo, tutti nominati di ufficio, che non hanno mai avuto alcun contatto con lui o con i suoi conoscenti.

Al momento della proposizione delle questioni pregiudiziali, si stava dunque procedendo in contumacia dell'imputato, i procedimenti finali erano ancora in corso, tuttavia, la maggior parte delle prove era stata raccolta ed il giudice rimettente segnalava come probabile che l'imputato, all'esito degli stessi, fosse condannato ad una pena detentiva.

2.2 — L'art. 423, § 1, c.p.p. bulgaro dispone che la persona condannata in contumacia ha il diritto di chiedere la riapertura del processo, entro sei mesi dal momento in cui ha avuto conoscenza della sua condanna. Tuttavia, il diritto bulgaro non prevede che tale persona sia informata anticipatamente del diritto di chiedere la riapertura del processo. In particolare, non esiste alcun obbligo nel diritto bulgaro di menzionare la possibilità di chiedere la riapertura del processo nella sentenza emanata in assenza dell'imputato, né in un altro atto giudiziario diretto a quest'ultimo.

Inoltre, la normativa bulgara non prevede, in linea di principio, un diritto predeterminato all'avvio di un nuovo processo in caso di condanna in contumacia. In particolare, il giudice che tratta la causa di cui trattasi e si pronuncia sul merito di quest'ultima in assenza dell'imputato non è competente per legge a decidere se l'imputato assente abbia diritto alla riapertura del processo a causa della sua assenza. Ciò deriva dal fatto che la normativa bulgara ha attribuito la competenza di tale decisione alla Corte suprema di cassazione, la quale deve essere investita di una domanda di riapertura del processo ai sensi del citato art. 423, § 1, c.p.p. nazionale e deve valutare se sussistono i motivi per una riapertura del processo a causa dell'assenza dell'imputato.

Infine, secondo la normativa bulgara, la persona condannata in contumacia deve comparire personalmente affinché la domanda di riapertura del procedimento sia esaminata nel merito; rileva, tuttavia il rimettente, che l'art. 9 della direttiva 2016/343 non prevede tale condizione. Osserva, invero, che tale requisito ridurrebbe considerevolmente l'effettività del diritto previsto all'art. 9 della direttiva suddetta, in quanto la persona condannata correrebbe il rischio di essere arrestata al momento della sua comparsa e che la sua condanna emessa in contumacia venga eseguita.

3 — Alla luce di quanto esposto, il giudice del rinvio formula i seguenti ragionamenti e solleva le seguenti questioni pregiudiziali.

3.1 — Nell'ambito della causa C-430/2022 chiede se, quando tratta una causa in assenza dell'imputato in circostanze che lasciano apparire chiaramente che non ricorrono le condizioni previste all'art. 8, § 2, della direttiva 2016/343, esso debba, in caso di una sentenza di condanna pronunciata in contumacia, menzionare formalmente, nella sentenza di condanna, che il condannato ha diritto a un nuovo processo, affinché sia effettuata la notifica richiesta a norma dell'art. 8, § 4, seconda frase, di tale direttiva. Precisa che, in caso di risposta affermativa, si porrebbe il problema del contenuto di tale informazione. Infatti — da un lato — occorrerebbe stabilire se detta persona debba essere informata del fatto che ha diritto a un nuovo processo, purché ne abbia fatto domanda, e che la sola valutazione svolta dal giudice che esamina detta domanda verte sul tipo di riapertura del procedimento, oppure se l'imputato suddetto debba essere informato del

fatto che ha diritto a chiedere la riapertura del processo e che detto giudice valuterà la fondatezza della sua domanda. Mentre — dall'altro lato — sarebbe necessario valutare se la medesima persona debba del pari essere informata del fatto di avere l'obbligo di comparire personalmente dinanzi al giudice investito della sua domanda di riapertura del processo, il che presupporrebbe che tale obbligo sia compatibile con l'art. 9 della direttiva 2016/343.

Formula le seguenti questioni pregiudiziali:

1. *“Se l'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343 debba essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale che condanni l'imputato in contumacia, senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, di menzionare esplicitamente il diritto dell'imputato alla riapertura del processo, riconosciutogli ai sensi dell'articolo 9 di detta direttiva, affinché l'imputato possa essere successivamente informato di tale diritto, in particolare al momento del suo arresto ai fini dell'esecuzione della pena. La questione si pone in considerazione del fatto che il diritto nazionale non prevede che la persona condannata in contumacia sia informata del diritto alla riapertura del processo al momento del suo arresto ai fini dell'esecuzione della pena; esso non prevede neppure la partecipazione di un organo giurisdizionale all'emissione di un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esecuzione della pena”.*

2. *“Se l'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, in particolare la seguente espressione: “siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell'articolo 9”, debba essere interpretato nel senso che trattasi di un'informazione relativa a un diritto alla riapertura del processo riconosciuto ufficialmente, oppure se trattasi dell'informazione del diritto di richiedere una siffatta riapertura, dovendosi valutare successivamente la fondatezza della domanda”.*

3011

3.2 — Nell'ambito della causa C-468/2022 formula — invece — la seguente questione:

*“Se sia compatibile con l'articolo 9 della direttiva 2016/343 e con il principio di effettività una norma nazionale, quale l'articolo 423, paragrafo 3, NPK (codice di procedura penale bulgaro), che obbliga la persona che faccia richiesta di nuovo processo, in quanto essa era assente e non ricorreva alcuna delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, a comparire di persona dinanzi al giudice perché esso esamini tale richiesta nel merito”.*

Nelle more del giudizio, il 27 luglio 2022, il Tribunale penale specializzato è stato sciolto e le sue competenze sono state attribuite al Tribunale del Comune di Sofia; tale circostanza veniva comunicata alla Corte con lettera del 5 agosto 2022.

4 — In merito alla prima questione, ossia se l'art. 8, § 4, della direttiva 2016/343 importa al giudice nazionale, nel caso di condanna in contumacia, di menzionare espressamente nella sentenza il diritto ad un nuovo processo, in modo che il condannato possa essere informato di tale diritto nel momento in cui viene arrestato, osserva la Corte che, secondo la sua costante giurisprudenza, nell'interpretare una disposizione del diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale di quest'ultima, bensì

anche del suo contesto, degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte e, se del caso, della sua genesi (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, *Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers*, C-263/18, EU:C:2019:1111, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, occorre tenere conto dei considerando dell'atto dell'Unione interessato, nella misura in cui questi ultimi costituiscono importanti elementi di interpretazione, che sono idonei a chiarire la volontà dell'autore di tale atto (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2022, *Spetsializirana prokuratura*, C-569/20, EU:C:2022:401, punto 32; tale giurisprudenza — peraltro — originava proprio da un processo ad un imputato latitante). Orbene, riguardo al testo dell'art. 8, § 4, della direttiva 2016/343, tale disposizione indica che, qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell'indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al § 2 di detto articolo perché l'indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l'adozione di una decisione e l'esecuzione della stessa. È necessario, in tal caso, che l'interessato venga informato, al momento in cui gli è notificata la decisione contumaciale, tanto in merito al diritto a un nuovo processo quanto alla possibilità di impugnare tale decisione. La disposizione — tuttavia — non precisa le esatte modalità in cui tali informazioni debbono essere fornite, tanto che il considerando 39 della direttiva enuncia che tali informazioni dovrebbero essere date per iscritto, ammettendo che esse siano date oralmente, a condizione che sia redatto processo verbale, conforme al diritto nazionale. Infine, la direttiva 2016/343 ha il solo scopo di stabilire norme minime comuni e non realizza quindi un'armonizzazione esaustiva del procedimento penale. In tale contesto, le modalità previste dal diritto nazionale non possono arrecare pregiudizio alla finalità di tale direttiva consistente nel garantire l'equità del processo e nel permettere, quindi, all'interessato di presenziare al processo, ai sensi degli articoli 8 o 9 della direttiva suddetta (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2022, *Spetsializirana prokuratura* cit., punto 43).

Ne consegue, dunque che non sussiste in capo al giudice che pronuncia sentenza contro un imputato contumace l'obbligo di includere in tale decisione le informazioni relative al diritto ad un nuovo processo ed alla possibilità di impugnare tale decisione, dal momento che la scelta delle modalità secondo cui tali informazioni devono essere messe a disposizione delle persone interessate è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, purché esse siano portate a conoscenza dell'interessato nel momento in cui quest'ultimo viene informato della decisione in questione.

5 — La risposta negativa alla prima questione pregiudiziale posta nella causa C-430/22 esime la Corte dal rispondere alla seconda questione posta nella medesima causa ed alla prima posta nella causa C-468/22 poiché, ad avviso dello stesso rimettente, la questione inerente al contenuto dell'informazione da fornire all'imputato condannato in contumacia nel momento del suo rintraccio si pone esclusivamente a fronte della risposta affermativa circa l'obbligo in capo al giudice di fornire le informazioni testé dette.

6 — La Sentenza in commento si inserisce nella consolidata giurisprudenza della Corte, rispetto alla quale si pone in continuità, soprattutto in relazione

alle tecniche ed alle modalità esegetiche del diritto eurounitario; essa — poi — pone in evidenza come la direttiva in questione abbia l'obiettivo di stabilire norme minime comune — segnatamente quelle inerenti al divieto di processo in contumacia dell'imputato (v. A. Perelli, *Il diritto di partecipare al processo tra garanzia del giusto processo e funzionalità del sistema*, in *DPCE-online*, 3/2022) — sicché fermo l'obbligo per gli Stati membri di informare l'imputato condannato in contumacia del diritto ad un nuovo processo e del diritto ad impugnare la sentenza di condanna, le concrete modalità di siffatti avvisi sono rimessi alla discrezionalità degli Stati, tanto da consentire — in linea di massima — anche l'oralità di tali avvisi, a condizione che siano corredati da apposito verbale.

Sul punto, deve segnalarsi come l'ordinamento italiano abbia da tempo superato il processo contumacia, mediante l'introduzione del processo in assenza (L. 28 aprile 2014, n. 67) e come la più recente riforma del sistema penale sostanziale e processuale (c.d. Riforma Cartabia, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; v. per un primo commento alla riforma in generale, M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in *Sistema penale 2022*) abbia rafforzato il superamento di qualsiasi presunzione nella valutazione della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, disponendo che, nel caso in cui costui non sia incolpevolmente a conoscenza del processo in quanto le Autorità non sono riuscite ad informarlo della data del processo medesimo e delle imputazioni a lui mosse, dopo una primo tentativo di ricerca a cura della Polizia giudiziaria, con notifica a mani proprie di siffatti documenti, sia emessa una sentenza di non doversi procedere nei suoi riguardi per incolpevole mancata conoscenza del processo; contestualmente, il giudice dispone che le ricerche dell'imputato continuino, a cura della Polizia giudiziaria, fino al momento di prescrizione del reato. In caso di positivo rintraccio, all'imputato sarà notificata la sentenza, la quale contiene:

1. l'indicazione del momento in cui il procedimento a suo carico riprenderà;

2. gli avvisi in merito allo svolgimento del processo in assenza qualora egli non compaia alla data di ripresa del processo (v. R. Giugni, *La riforma Cartabia e i suoi effetti sulla disciplina del processo in assenza*, in *Giurisprudenza penale web*, 2023, 4).

Orbene, tale sistema si palesa come più garantista del *minimum* previsto dalla direttiva 2016/343 perché impedisce in radice lo svolgimento di un processo a carico di un imputato contumace (*rectius* che non sappia di essere stato chiamato in giudizio per un reato a lui ascritto), così — da un lato — garantendo una maggior tutela al diritto di difesa degli imputati e — dall'altro lato — impedendo l'inutile impiego di risorse nella celebrazione di un processo che dovrà poi essere nuovamente celebrato.

Andrea Perelli  
Tribunale di Alessandria  
[ag.perelli@hotmail.it](mailto:ag.perelli@hotmail.it)

